

Art. 7¹
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (...) ² ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.^{3 4}

¹ Il presente decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni, è stato graficamente impostato adottando i seguenti criteri:

- il carattere in stile "normale": decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", comprendente tutte le modifiche normative avvenute fino al 15 luglio 2009, di volta in volta riportate in nota;
- Il carattere in stile "**grassetto**": **modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n.94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza")**;
- Il carattere in stile "**grassetto - corsivo**": **modifiche apportate successivamente alla Legge 15 luglio 2009, n.94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza"), i cui precisi riferimenti normativi vengono, di volta in volta, indicati in nota.**

² Comma modificato dall'art. 4-bis, comma 6-bis, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.181.

³ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189.

⁴ L'art. 9, co.10-bis della legge 9 agosto 2013, n.99, conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, recita: "Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608."